Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento dei fogli paga dei ricorrenti del mese di marzo 2015 e dei loro fogli paga successivi, in quanto in tali fogli paga è applicata la decisione del SEAE, del 23 febbraio 2015, recante riduzione, a partire dal 1º gennaio 2015, dell'indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell'Unione europea in servizio in Ghana.

Dispositivo

- 1) I fogli paga del sig. David Martinez De Prins e degli altri funzionari e agenti del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) i cui nomi figurano in allegato, emessi dal SEAE per il mese di marzo 2015 sono annullati nella misura in cui in essi è applicata la decisione del SEAE, del 23 febbraio 2015, recante riduzione, a partire dal 1º gennaio 2015, dell'indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell'Unione europea in servizio in Ghana.
- 2) Il ricorso è respinto per la restante parte.
- 3) Il SEAE è condannato alle spese.
- (¹) GU C 111 del 29.3.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-135/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1º.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Campo e a. / SEAE

(Causa T-577/16) (1)

(«Funzione pubblica — Funzionari — Agenti — Retribuzione — Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo — Articolo 10 dell'allegato X dello Statuto — Valutazione annuale dell'indennità correlata alle condizioni di vita — Decisione recante riduzione dell'indennità correlata alle condizioni di vita in Montenegro dal 15 al 10 % — Eccezione d'illegittimità»)

(2018/C 042/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alessandro Campo (Podgorica, Montenegro) e gli altri 12 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt, agente, assistito da M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire e S. Moya Izquierdo, avvocati)

Oggetto

Domandata fondata sull'articolo 270 TFUE e tendente all'annullamento delle buste paga dei ricorrenti del mese di marzo 2015 nonché delle buste paga successive, in quanto tali buste paga applicano la decisione del SEAE, del 23 febbraio 2015, recante riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell'Unione europea assegnato al Montenegro.

Dispositivo

1) Le buste paga del sig. Alessandro Campo e degli altri funzionari e agenti del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) i cui nomi compaiono in allegato, emesse, alla data di presentazione del ricorso, dal SEAE per il mese di marzo 2015 sono annullate in quanto tali buste paga applicano la decisione del SEAE del 23 febbraio 2015, recante riduzione, a decorrere dal 1º gennaio 2015, dell'indennità correlata alle condizioni di vita, versata al personale dell'Unione europea assegnato al Montenegro.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il SEAE è condannato alle spese.
- (1) GU C 145 del 25.4.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica con il numero F-6/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — HQ / UCVV

(Causa T-592/16) (1)

(«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato — Decisione di non rinnovo — Errore manifesto di valutazione — Dovere di sollecitudine — Principio di buona amministrazione — Diritto di essere ascoltato — Molestie psicologiche — Sviamento di potere — Responsabilità»)

(2018/C 042/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HQ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: A. Verdini, agente, assistito da D. Waelbroeck e da A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento delle decisioni dell'UCVV del 24 giugno 2015 di non rinnovare il contratto della ricorrente e del 20 gennaio 2016 recante rigetto del reclamo e, dall'altro, ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) HQ è condannata alle spese.
- (¹) GU C 251 dell'11.7.2016 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero di ruolo F-22/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — CJ / ECDC

(Causa T-602/16) (1)

(«Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione 2012 — Redazione — Domanda di annullamento della decisione con cui è reso definitivo il rapporto informativo»)

(2018/C 042/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentanti: J. Mannheim e A. Daume, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati).